



## **COMUNE DI MONTEVIALE**

Provincia di Vicenza

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 04.05.2004

Modificato con delibera di C.C. n. 18/2004, 16/2005, 18/2010, 12/2011, 29/2013, 52/2015

Modificato con delibera di C.C. n. 25 del 30.05.2023

## TITOLO I ISTITUZIONE E FINALITA'

### **Art. 1 - Riferimenti normativi**

Il Comune di Monteviale istituisce nel proprio territorio il servizio asilo nido in Via Donestra, nr. 19, quale servizio sociale di interesse pubblico, in conformità alla legge 06.12.1971 nr. 1044 e alla legge regionale del Veneto 23.04.1990, nr. 32, alla legge regionale Veneto 16 agosto 2002, n. 22, alla D.G.R. 16 gennaio 2007, n. 84, al D. Lgs 13 aprile 2017, n. 65, al D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, alle cui norme si rimanda per quanto non previsto dal presente regolamento.

### **Art. 2 – Finalità**

L'asilo nido è un servizio socio-educativo pubblico che, nell'ambito di un sistema educativo integrato con la famiglia del bambino/a fino ai tre anni di età, favorisce lo sviluppo psico-fisico-relazionale dello stesso nei suoi aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi, ne promuove l'autonomia, la socializzazione, educa alla consapevolezza e al rispetto della diversità.

Qualifica l'intervento del Comune nell'educazione permanente.

Favorisce l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.

Sulla base dei principi espressi dalla Costituzione, in attuazione della Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989" e dello statuto comunale, il servizio asili nido promuove l'eguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel rispetto delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.

L'asilo nido attiva un percorso di continuità educativa con la scuola dell'infanzia che in seguito accoglierà il bambino, in linea con la nuova normativa 0-6 anni sul sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,

### **Art. 3 Concessione del Comune a terzi**

Il Comune, titolare dell'Asilo Nido, può dare il servizio in concessione a cooperative sociali, ovvero imprese di altra natura e forma giuridica, e in possesso dei requisiti di idoneità, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, in regime di concessione, mediante convenzione tipo in base all'allegato n. 2 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 4517 del 16.12.1997.

La convenzione deve prevedere:

- a) la sede dell'asilo nido e la durata delle convenzione stessa;
- b) il contributo a carico del Comune e le relative scadenze di erogazione anche al fine di assicurare un regolare e giusto compenso agli operatori dell'asilo nido;
- c) gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- d) l'onere delle spese di gestione;
- e) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- f) la responsabilità dei danni a cose e a persone;
- g) le modalità di riscossione delle rette di frequenza;
- h) le penalità per il mancato servizio;
- i) i casi di revoca della concessione;
- j) la clausola arbitrale;
- k) l'obbligo per il personale educativo a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento comunque gestiti in materia di sicurezza e pedagogia.

#### **Art. 4 Indirizzi educativo-pedagogici**

La funzione educativo-formativa del nido si sviluppa attraverso il costante e organico rapporto tra la famiglia e gli operatori, educatori, consulenti anche in collaborazione con gli altri ambiti di carattere sociale, formativo e sanitario presenti nel territorio, quali ULSS, istituzioni scolastiche ecc.

### TITOLO II ORGANIZZAZIONE

#### **Art. 5 Destinatari**

Hanno diritto di usufruire del nido tutti i bambini e le bambine residenti nel Comune, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.

Specifici interventi sono previsti per favorire la frequenza per garantire la piena integrazione dei bambini portatori di handicap e dei bambini in condizioni di particolare rischio e disagio.

Possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti nel Comune, a condizione che siano state prima interamente soddisfatte le domande dei residenti.

#### **Art. 6 Calendario e orario di funzionamento**

Il servizio asilo nido funziona di norma tutti i giorni lavorativi dell'anno, dal lunedì al venerdì, dal 1° di settembre al 31 luglio. L'asilo nido rimane chiuso nei giorni festivi.

La fascia oraria giornaliera di funzionamento dell'asilo nido è fissata dalle 8,00 alle ore 16,00. L'apertura mattutina può essere anticipata alle ore 7,30 e la chiusura pomeridiana posticipata fino alle 17,00, qualora le esigenze lo richiedano.

#### **Art. 7 Organizzazione**

I bambini e le bambine che frequentano l'asilo nido sono di norma distinti in due fasce d'età (3-12 mesi, 12-36 mesi) (n.d.r. come rideterminate dalla normativa regionale).

L'organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica, in relazione:

- alle esperienze ed esigenze dei bambini e delle bambine;
- alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica;
- all'aggiornamento permanente degli operatori.

#### **Art. 8 Progetto educativo**

Nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione comunale, la stessa, ovvero il gestore del servizio, qualora questo sia dato in concessione elabora il progetto educativo sulla base della programmazione educativa e didattica.

Il progetto educativo, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo criteri di flessibilità, è organizzato sulla base dei bisogni del bambino/a, del suo diritto ad essere aiutato/a nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, e deve fornire occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienze, di

conoscenze, di affettività e di solidarietà relazionale del bambino/a, valorizzandone l'identità personale.

### **Art. 9 Controllo del Servizio**

Il Comune, anche attraverso i propri funzionari, ai fini dell'accertamento del funzionamento del servizio, potrà accedere ai locali dell'asilo nido in qualunque momento lo riterrà opportuno,

### **Art. 10 Ammissioni , Inserimento, Frequenza, Dimissioni**

Per l'ammissione l'utenza deve attenersi alle disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In caso di documentate gravi necessità, il Concessionario, in accordo con il competente assessorato, può ammettere all'asilo nido bambini di età inferiore ai tre mesi, in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri, o può consentire la loro permanenza oltre i tre anni fino all'inserimento alla scuola dell'infanzia.

Il bambino che compie i tre anni nel periodo gennaio-luglio ha diritto a permanere all'asilo nido fino al termine dell'anno educativo in corso.

Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini in situazione di fragilità psico-fisica o in situazioni di rischio o svantaggio sociale, certificati dall'U.L.S.S., in presenza di disponibilità di posti.

Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, è previsto, anche in relazione alla presenza media di bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati fino al 20% dei divezzi (oltre i 24 mesi), escludendo dalla base di calcolo i lattanti, come da autorizzazione.

Tenute presenti le esigenze di adattamento dei bambini, della famiglia e di funzionalità del servizio, gli ambientamenti vengono effettuati con la presenza di un genitore o di persona per loro significativa, in relazione alla disponibilità dei posti.

Esaurite le domande di ammissione di residenti nel Comune, possono essere ammessi bambini di altri comuni.

In caso di dimissioni volontarie dal nido, deve esserne data comunicazione entro la fine del mese, pena il pagamento della retta per il mese successivo; in caso di ritiro dopo la data programmata per l'inserimento e senza inizio di frequenza, la retta verrà comunque calcolata dalla data del previsto inserimento fino alla fine del mese.

### **Art. 11 – ABROGATO CON D.C.C. 25 DEL 30.05.2023**

### **Art. 12 Presentazione domande e graduatorie**

Le iscrizioni sono aperte tutto il periodo dell'anno; le domande vanno presentate direttamente al Concessionario presso l'asilo nido;

Vengono preparate graduatorie distinte per bambini residenti nel Comune di Monteviale e bambini residenti in altri Comuni, alla quale si attinge ad esaurimento della graduatoria dei residenti.

Le domande ancora inserite nella graduatoria precedente, verranno iscritte d'ufficio nella successiva, ricorrendone i presupposti.

In casi eccezionali, relativi a situazioni di emergenza, su indicazione dei servizi sociali del Comune, saranno ammessi bambini non inseriti nella graduatoria, in relazione alla disponibilità dei posti.

Le domande dovranno documentare, mediante autocertificazione:

- a) la composizione del nucleo familiare
- b) il reddito di entrambi i genitori (Dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare)
- c) eventuale documentazione sanitaria prevista dalla legge.

### **Art. 13 Rette di frequenza**

La frequenza dei bambini all'asilo nido comporta il pagamento della retta stabilita dall'Amministrazione Comunale nel Bando di Gara per l'affidamento della Concessione.

La partecipazione finanziaria a carico delle famiglie è differenziata a seconda della loro residenza.

La retta per i residenti in altri comuni potrà essere maggiorata fino ad un massimo del 3% come stabilito nel Bando di Gara per l'Affidamento dell'Asilo Nido.

Spetta alla Giunta Comunale stabilire i criteri generali per la determinazione delle rette di frequenza, determinate dalla variazione dei costi e alle disposizioni finanziarie in materia.

Il pagamento delle rette deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dal Concessionario.

Il mancato ingiustificato pagamento della retta, anche a seguito di opportuno sollecito consente la dimissione d'ufficio del bambino, fatto salvo il recupero del credito ai sensi di legge.

In relazione al punto 2 del precedente art. 6, sia l'ingresso del bambino al nido anticipato, dalle ore 7,30 alle 8,00, sia l'uscita posticipata dalle ore 18,00 alle 18,30, comportano il pagamento di una quota aggiuntiva alla retta mensile di frequenza, stabilita dalla Giunta comunale.

## TITOLO III GESTIONE DEL SERVIZIO

**Art. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 - ABROGATI CON D.C.C. 25 DEL 30.05.2023**

## TITOLO IV PERSONALE DEGLI ASILI NIDO Ordinamento

### **Art. 21 Tipologia del personale**

Il numero e la tipologia del personale addetto all'asilo nido devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, nr. 32, in particolare gli art. 14 e 15 del Capo VI.

Il personale non educatore assegnato all'asilo nido, nell'assolvere alle proprie specifiche funzioni, determinate sulla base delle normative contrattuale e legislative, collabora per quanto di competenza, con il personale educatore per una migliore funzionalità del servizio. L'interscambio collaborativo ha lo scopo di favorire l'unità programmatica e gestionale.

Tutto il personale è soggetto ai diritti e ai doveri previsti dalle norme legislative, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle Contrattazioni in sede decentrata.

### **Art. 22 Casi particolari**

Nel caso di iscrizioni di bambini in situazione di fragilità psico-fisica, l'Assistente sociale comunale, in collaborazione con la Cooperativa sociale che gestisce il servizio il Concessionario e l'equipe socio sanitaria dell'ASL che segue il bambino, formulerà un "progetto educativo personalizzato" adeguato alle sue esigenze.

La Giunta comunale approverà tale progetto e le spese relative (personale, materiale didattico, ausili tecnici) in linea con il dettato della legge 104/92 (art. 12, comma 1, art. 13 comma 2) saranno a carico del bilancio comunale.

**Art. 23 - ABROGATO CON D.C.C. 25 DEL 30.05.2023**

## TITOLO V FINANZIAMENTO

### **Art. 24 Finanziamento**

Per il finanziamento delle spese di gestione dell'Asilo Nido è previsto il concorso:

1. della Regione e degli altri Enti
2. delle Famiglie
3. contributi diversi
4. dell'Amministrazione Comunale

### **Art. 25 Contributi straordinari**

Al fine di promuovere ed incentivare l'iscrizione e la frequenza al servizio di asilo nido, con particolare riguardo alla fase di avvio del servizio, l'Amministrazione comunale può disporre interventi economici straordinari, anche in favore delle famiglie del territorio, nelle modalità stabilite dalla Giunta comunale.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

**ABROGATO CON D.C.C. 25 DEL 30.05.2023**

## INDICE

### TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 Riferimenti normativi	pag. 2
Art. 2 Finalità	pag. 2
Art. 3 Concessione del Comune a terzi	pag. 2
Art. 4 Indirizzi educativo-pedagogici	pag. 3

### TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 5 Destinatari	pag. 3
Art. 6 Calendario e orario di funzionamento	pag. 3
Art. 7 Organizzazione	pag. 3
Art. 8 Progetto educativo	pag. 3
Art. 9 Controllo del servizio	pag. 4
Art. 10 Ammissioni, inserimento, frequenze, dimissioni	pag. 4
Art. 11 <b>ABROGATO</b>	
Art. 12 Presentazione domande e graduatorie	pag. 4
Art. 13 Rette di frequenza	pag. 5

### TITOLO III – GESTIONE DEL SERVIZIO **ABROGATO**

Art. 14 <b>ABROGATO</b>
Art. 15 <b>ABROGATO</b>
Art. 16 <b>ABROGATO</b>
Art. 17 <b>ABROGATO</b>
Art. 18 <b>ABROGATO</b>
Art. 19 <b>ABROGATO</b>
Art. 20 <b>ABROGATO</b>

### TITOLO IV – PERSONALE DELL'ASILO NIDO

Coordinamento	
Art. 21 Tipologia del Personale	pag. 5
Art. 22 Casi particolari	pag. 5
Art. 23 <b>ABROGATO</b>	

### TITOLO V – FINANZIAMENTO

Art. 24 Finanziamento	pag. 6
Art. 25 Contributi straordinari	pag. 6

### TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI **ABROGATO**